

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

	LA CORTE DEI	CONTI	
SEZIONE II G	URISDIZIONALE C	CENTRALE D'APPELLO	
composta dai seguer	ıti magistrati:		
Rita	LORETO	Presidente	
Domenico	GUZZI	Consigliere	
Giuseppe	TETI	Consigliere	
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere Rel.	
Erika	GUERRI	Primo Referendario	
ha pronunciato la	seguente		
	SENTENZA	A	
nei giudizi iscritti al	n. 54724 + 54724II	NC., promossi rispettivamente	
da:			
MUSELLA Grazian	o , nato a Milan	o il 1° giugno 1952 (c.f.	
MSLGZN52H01F205	H), rappresentato e	e difeso dagli avv.ti Giuseppe	
Giannì	(c.f.	GNNCPP60P06F258J	
giuseppe.gianni@mile	ano.pecavvocati.it),	Annibale Porrone (c.f.	
PRRNBL43E22L328I	P annibale.porrone	e@milano.pecavvocati.it) e dal	
Prof. Avv. Gennaro	Terracciano (c.f.	TRRGNR60E08F839R pec	
gennaroterracciano@	ordineavvocatiroma	.org), anche disgiuntamente	
tra loro, ed elettivan	nente domiciliato p	resso lo studio del Prof. Avv.	
Gennaro Terraccian	o in Roma, P.zza	San Bernardo, n. 101 (pec	
giuseppe.gianni@mile	ano.pecavvocati.it;g	ennaroterracciano@ordineavoc	
atiroma.org; annibale	e.porrone@milano.pe	ecavvocati.it);	
	1		

BARONI Daniela, nata a Milano il 23 febbraio 1962 (c.f.	
BRNDNL62B23F205U), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe	
Giannì (c.f. GNNCPP60P06F258J	
giuseppe.gianni@milano.pecavvocati.it), Annibale Porrone (c.f.	
PRRNBL43E22L328P annibale.porrone@milano.pecavvocati.it) e dal	
Prof. Avv. Gennaro Terraciano (c.f. TRRGNR60E08F839R pec	
gennaroterraciano@ordineavvocatiroma.org), anche disgiuntamente	
tra loro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv.	
Gennaro Terracciano in Roma, P.zza San Bernardo, n. 101 (pec	
giuseppe.gianni@milano.pecavvocati.it;gennaroterracciano@ordineavoc	
atiroma.org; annibale.porrone@milano.pecavvocati.it).	
contro	
Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore	
generale <i>pro tempore</i> , con sede in Roma, via Baiamonti, n. 25 (<i>pec</i> :	
lombardia.procura@corteconticert.it)	
Procura regionale della Corte dei conti, presso la Sezione	
giurisdizionale per la regione Lombardia (pec:	
procura.generale.appelli@corteconti.it)	
per la riforma	
della sentenza n. 18/2019 della Corte dei conti, Sezione	
giurisdizionale per la regione Lombardia, depositata in data 13	
febbraio 2019.	
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 10 giugno 2021, con	
l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Alessandra Carcani,	
l'avv. Gennaro Terracciano per gli appellanti e il V.P.G. Arturo	
Tarri Germano Terracciano por gu appenanti e il virio. Inturo	
1	t .

SENT. 315/2021	
Iadecola, in rappresentanza della Procura generale.	
Esaminati gli atti di gravame, le memorie e i documenti del fascicolo	
di causa.	
Ritenuto in	
FATTO	
Con la gravata sentenza n. 18/2019, depositata in data 13 febbraio	
2019, la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia ha	
riconosciuto, nei confronti dei signori Graziano Musella e Daniela	
Baroni, nella loro qualità -all'epoca dei fatti- di Sindaco e responsabile	
del Servizio finanziario del Comune di Assago, la sussistenza dei	
presupposti della responsabilità di cui alla fattispecie tipizzata	
sanzionatoria prevista dall'art. 1, comma 111 ter, 1. 13 dicembre 2010,	
n. 220 (legge di stabilità) per aver contribuito a realizzare l'artificioso	
conseguimento del patto di stabilità relativamente all'esercizio 2011	
"mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai	
pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive", con conseguente	
condanna dei medesimi, rispettivamente, al pagamento in favore del	
Comune stesso di una sanzione pari a cinque mensilità nette	
dell'indennità di carica (il Musella) e tre mensilità della retribuzione	
netta (la Baroni), oltre alle spese del giudizio. Con la medesima	
sentenza ha pronunciato assoluzione nei confronti dei restanti	
convenuti.	
Risulta dagli atti che con atto di citazione depositato in data 23	
dicembre 2015 la Procura regionale aveva convenuto in giudizio – tre	
gli altri - il sindaco Graziano Musella e la responsabile del servizio	
3	

SENT. 315/2021	
economico-finanziario Daniela Baroni (dal 1º febbraio 2010 al 31	
gennaio 2012) del medesimo Comune di Assago, formulando domanda	
affinché ai medesimi venisse applicata la sanzione di cui all'art. 1	
comma 111-ter della legge n. 220/2010, in relazione a due condotte	
mediante le quali il Comune avrebbe violato il c.d. patto di stabilità	
interno per l'esercizio finanziario 2011.	
Come già accennato, il trattamento sanzionatorio veniva comminato	
in applicazione del comma 111- <i>ter</i> dell'art. 1 della legge n. 220/2010	
(introdotto dall'art. 20, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla	
legge n. 111/2011) secondo cui l'artificioso conseguimento del "	
rispetto del patto di stabilità interno mediante una non corretta	
imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio	
o altre forme elusive" attribuisce alla Sezione giurisdizionale della	
Corte dei conti il potere di infliggere " agli amministratori che hanno	
posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la	
condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte	
l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione	
e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione	
pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli	
oneri fiscali e previdenziali".	
Le condotte contestate riguardavano:	
· l'incasso da parte del Comune, dalla OMISSIS, il 30 dicembre 2011,	
di un importo di 514.800,00 euro quale onere di concessione per tre	
cappelle gentilizie cimiteriali;	
-l'imputazione al titolo IV del bilancio 2011 dell'entrata, nonostante il	
4	

SEIVI. 313/2021	
carattere non definitivo che (secondo la Procura regionale) essa	
rivestiva, e così attribuendole valenza ai fini della verifica circa il	
rispetto del patto di stabilità;	
-nel rimborsare quella medesima cifra nei primi giorni del 2012, subito	
dopo aver appurato che la società istante non vantava alcun titolo per	
ottenere la concessione delle predette cappelle gentilizie.	
Rispetto a quella appena descritta, la condotta alternativa lecita	
delineata dalla Procura attrice sarebbe stata, invece, quella di iscrivere	
l'entrata in questione nel titolo VI del bilancio (ossia fra i c.d. servizi	
in conto terzi, peraltro ininfluenti ai fini della verifica sul rispetto del	
patto di stabilità) e la speculare successiva uscita nel titolo IV.	
L'altra fattispecie di violazione del patto di stabilità contestata era	
stata individuata dalla Procura contabile nell'amplissimo scostamento	
fra l'entità degli accertamenti tributari emessi nel 2011 (pari ad	
1.750.822,00 euro) e delle correlative riscossioni (concretizzatesi in	
79.295,59 euro): scostamento che il Comune di Assago aveva iscritto	
tra i residui attivi, a dispetto della circostanza che dodici di quegli	
accertamenti (specificamente menzionati nell'atto di citazione, per	
complessivi 548.018,43 euro) fossero stati impugnati dinanzi al	
giudice tributario.	
Quanto alle specifiche condotte contestate ai due attuali appellanti:	
- con riguardo alla signora Baroni veniva contestato di aver	
emesso parere di regolarità tecnica per la delibera consiliare n.	
7 del 23 aprile 2012, avente ad oggetto l'approvazione del	
rendiconto 2011 ed il parere di regolarità tecnico-contabile	
_	

SENT. 315/2021	
sulla delibera della giunta comunale n. 58 del 27 marzo 2012,	
recante la relazione della giunta stessa (ex art. 151 e 231 d.lgs.	
n 267/2000), nonché di aver sottoscritto le reversali di incasso	
n. 983 e 984 del 30 dicembre 2011 e i mandati di pagamento	
n. 2 e 3 del 10 gennaio 2012;	
- con riguardo al sindaco Musella, di aver adottato la delibera	
della giunta comunale n. 58/2012, recante la relazione al	
rendiconto di gestione per l'esercizio 2011 e lo schema del	
risultato complessivo di gestione; atto che pochi giorni dopo era	
stato recepito dal consiglio comunale con delibera n. 7/2012.	
Le condotte descritte erano state censurate già dalla Sezione regionale	
di controllo Lombardia, con la delibera n. 544/2013, largamente	
mutuata nella citazione attorea e l'impugnazione proposta dal	
Comune di Assago avverso tale delibera era stata rigettata dalle	
Sezioni riunite di questa Corte con sentenza n. 33/2014.	
Il giudice di primo grado ha disatteso, in via pregiudiziale, le eccezioni	
di nullità della citazione sollevate da alcuni convenuti.	
Nel merito, è stata ritenuta non meritevole di sanzione la seconda	
condotta contestata dalla Procura regionale, in quanto non sarebbe	
stato minimamente possibile comprendere in quale modo il modesto	
rapporto tra somme riscosse ed accertamenti tributari emessi nel	
2011 potesse ritenersi rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità.	
Ha invece ritenuto rilevante, ai fini sanzionatori, la prima	
contestazione mossa dalla Procura regionale nei confronti della	
signora Baroni e del Musella.	

Il giudice di prime cure ha evidenziato, in proposito, quale circostanza	
pacifica, che il Comune ha conseguito l'obiettivo del rispetto del patto	
di stabilità interno solo a seguito della anomala contabilizzazione, da	
parte degli esponenti del comune di Assago, della entrata e della	
correlativa uscita di 514.800,00 euro riguardanti la OMISSIS:	
trattamento contabile stigmatizzato dalla Sezione di controllo con la	
delibera n. 544/2013, integralmente richiamata dalla stessa Procura.	
Precisamente, la somma in esame, per un verso, è stata allocata al	
titolo IV dell'entrata, rilevante ai fini del patto di stabilità, come se	
fosse un'entrata definitivamente acquisita al bilancio comunale,	
difettandone tuttavia i relativi presupposti; per altro verso, la stessa	
entrata si è rivelata inesistente in quanto oggetto di immediata	
restituzione alla Società.	
Ha rilevato altresì il primo giudice che, quantunque le due reversali di	
incasso nn. 983 e 984 recassero entrambe la data del 30 dicembre	
2011, il timbro apposto dalla banca tesoriere su ciascuna di esse	
attestava l'incasso delle rispettive somme come avvenuto il 3 gennaio	
2012.	
E' stata, quindi, ritenuta ingiustificata e non suffragata da alcun	
elemento concreto la circostanza che le predette reversali fossero state	
emesse il 30 dicembre 2011.	
Ha quindi richiamato la delibera n. 544/2013 della Sezione di	
controllo territoriale, ove si evidenziava come, già dal giorno prima di	
quell'incasso, e cioè dal 2 gennaio 2021, il Comune di Assago avesse	
iniziato ad esaminare in istruttoria l'istanza di concessione di cappelle	
7	

SENT. 315/2021	
gentilizie cimiteriali presentata dalla OMISSIS; e quest'ultima, il 4	
gennaio 2012, si fosse vista costretta ad ammettere la sostanziale	
insussistenza dei presupposti sostanziali che potessero legittimare	
l'invocata concessione.	
Si sarebbero, quindi, rivelate insussistenti le ragioni per datare al 30	
dicembre 2011 le reversali in argomento; vi sarebbe stata piena	
consapevolezza della Baroni - la quale, nella veste di responsabile del	
servizio economico-finanziario del predetto Comune, aveva emesso	
quei due atti di rilevante ammontare complessivo - riguardo alle	
conseguenze finanziarie che verosimilmente sarebbero potute	
scaturire dal contabilizzare in un dato modo quell'entrata di	
514.800,00 euro nel 2011 e un'identica uscita, invece, nell'anno	
successivo.	
Quanto al Sindaco Musella, il medesimo, secondo il giudice di prime	
cure, aveva per primo avuto notizia dell'operato della OMISSIS, grazie	
a due richieste di chiarimenti che, tra il 6 e l'8 febbraio 2012, numerosi	
consiglieri avevano rivolto anche a lui stesso. Rileva il medesimo come,	
allorquando il 27 marzo 2012 veniva trasmesso al Ministero	
dell'Economia e delle Finanze il prospetto comprovante il rispetto del	
patto di stabilità, si confermò decisiva, a tal fine, la complessiva	
operazione contabile posta in essere dalla OMISSIS, già portata	
all'attenzione del Musella. Dovrebbe, anche da tale evenienza, trarsi	
conferma della condotta omissiva del Sindaco, consistita nell'aver	
consapevolmente avallato l'operazione, nonostante la sua rilevanza e	
le sue modalità.	

GENT: 313/2021	
A tal fine il <i>dies commissi delicti</i> è stato individuato per la Baroni nel	
gennaio 2012, posto che nei primissimi giorni di quel mese non	
soltanto venne alla luce la vicenda OMISSIS, ma evidentemente quella	
convenuta acquisì contezza della valenza contabile che quella vicenda	
avrebbe potuto rivestire al fine di veder rispettato, seppur	
formalmente, il patto di stabilità.	
Quanto al Musella, invece, la sua complessiva condotta elusiva risulta	
cristallizzatasi nel marzo di quello stesso anno 2012, in coincidenza	
con la consapevolezza acquisita, riguardo a quella medesima vicenda,	
attraverso la menzionata risposta fornita dai tecnici ad alcuni	
consiglieri comunali, la successiva approvazione della relazione al	
rendiconto 2011 (ex artt. 151 comma 6 e 231 TUEL) e, infine, l'invio	
al Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto comprovante	
il formale rispetto del patto di stabilità.	
Quanto appena evidenziato riguardo al tempus delle condotte elusive	
ascritte a tali due convenuti dimostrerebbe l'infondatezza sostanziale	
della doglianza riguardo alla violazione, appunto inesistente, del	
principio di irretroattività della sanzione rispetto alla commissione del	
fatto sanzionato.	
Tenuto conto della circostanza che la condotta attiva della Baroni è	
stata antecedente rispetto a quella omissiva del Musella e, appunto,	
alla natura della condotta del sindaco stesso, la sanzione è stata	
determinata nella misura massima per la suddetta convenuta e,	
invece, nella metà del massimo edittale per il primo cittadino di	
Assago: in tre mensilità della retribuzione netta, a carico della Baroni,	

SENT. 315/2021	
ed in cinque mensilità nette dell'indennità di carica nei confronti del	
Musella.	
Hanno interposto rituale gravame, con autonomi atti di appello,	
avverso la detta pronuncia, la signora Daniela Baroni e il signor	
Graziano Musella, deducendo i seguenti motivi di gravame:	
1."Erroneità della sentenza appellata per violazione e/o falsa	
applicazione dell'art. 1, comma 111 – ter, l. n. 220/2010,	
introdotto dall'art. 20, c. 12, d.l. n. 98/2011, che prevede un	
sistema di sanzioni pecuniarie personali in capo agli	
amministratori e al responsabile del servizio economico-	
finanziario, in quanto la disposizione normativa non potrebbe	
temporalmente trovare applicazione rispetto al rendiconto	
2011, in ragione del principio di irretroattività delle	
disposizioni normative che prevedono sanzioni amministrative e	
del principio generale contenuto nell'art. 11, c. 1 , disp. Prel.	
c.c.".	
Erroneamente la pronuncia di primo grado avrebbe ritenuto integrati	
nelle condotte del Sindaco e del responsabile del servizio finanziario	
artifici e raggiri contabili, al fine di conseguire l'artificioso rispetto del	
patto di stabilità interno.	
Non sarebbe corretta l'esegesi della disposizione normativa sotto il	
profilo della sua efficacia temporale né l'apprezzamento complessivo	
dell'elemento oggettivo e soggettivo, rispetto all'evento dannoso	
costituito dalla mancata osservanza del patto di stabilità, poiché il	
Giudice collocherebbe in un momento successivo rispetto al loro	
10	

SENT. 315/2021	
accadimento le condotte, incorrendo nell'ulteriore errore di valutare	
l'elemento soggettivo non secondo il livello di diligenza esigibile <i>ex ante</i>	
ma secondo un livello di diligenza esigibile solo <i>ex post</i> .	
In terzo luogo, dovrebbe ritenersi errato l'apprezzamento complessivo	
della condotta che la disposizione normativa contenuta nell'art. 1, c.	
111 ter l. n. 220/2010 intende punire, posto che si tratterebbe di	
sanzione di carattere personale che si aggiungerebbe alle misure	
amministrative a carico dell'ente, esigendo quale elemento soggettivo	
il dolo, che dovrebbe desumersi dalla consapevolezza della condotta	
antigiuridica e dalla volontarietà del fine elusivo.	
Il giudice di prime cure del tutto erroneamente avrebbe collocato	
temporalmente in un momento successivo al loro compimento le	
operazioni contabili integranti condotte elusive della disciplina	
normativa contenuta nell'art. 1, c. 111 ter l. n. 220/2010.	
Solo attraverso la surrettizia postdatazione delle condotte della Baroni	
e del Musella nel 2012 il primo giudice avrebbe ritenuto applicabile al	
caso concreto l'art. 1, c. 111 ter della l. n. 220/2010, introdotto dal	
d.l. n. 98/2011.	
Tenuto conto della data di entrata in vigore della richiamata	
disposizione, la stessa potrebbe trovare applicazione solo a partire dal	
rendiconto dell'anno 2012, e ciò in quanto l'efficacia temporale della	
norma si determinerebbe non solo in base al momento in cui gli agenti	
 pongono in essere condotte causalmente connesse alla violazione del	
patto ma anche in base alla correlazione tra la prescrizione normativa	
e il bene tutelato, che è configurabile nell'integrità del rendiconto 2012	
44	

SENT. 315/2021	
e non, come ha ritenuto il primo giudice, di condotte che hanno avuto	
rilievo rispetto al consuntivo 2011.	
La norma dell'art. 20, c. 12 del d.l. n. 98/2011 dovrebbe essere letta	
in combinato disposto con il comma 1, che prevederebbe che la	
disposizione normativa entri in vigore "a decorrere dall'anno 2012".	
In tal senso si sarebbero espresse le stesse Sezioni riunite della Corte	
nella pronuncia n. 33/2014.	
Gli appellanti richiamano altresì il precedente, ritenuto in termini, di	
cui alla sentenza n. 68/2016 resa dalla Corte dei conti, Sezione	
giurisdizionale di appello per la regione siciliana, in fattispecie analoga	
a quella all'esame odierno.	
La sentenza impugnata andrebbe, per le indicate ragioni, riformata in	
considerazione dell'errore nell'applicazione del precetto contenuto	
nell'art. 111 <i>ter</i> della l. n. 220/2010 retroattivamente, cioè a condotte	
che attenevano comunque all'esercizio finanziario 2011, e perciò al	
rendiconto 2011.	
2. "Erroneità della sentenza appellata perché fondata su un non	
corretto apprezzamento dell'elemento oggettivo e soggettivo	
rispetto all'evento dannoso, costituito dal mancato rispetto del	
patto di stabilità per il 2011".	
Il giudice, muovendo dall'accertamento del mancato raggiungimento	
del patto di stabilità 2011, ne avrebbe ascritto la responsabilità agli	
attuali appellanti; in particolare, alla Baroni perché avrebbe emesso le	
reversali di incasso, nonostante siano datate 30 dicembre 2011,	
quando aveva ormai pieno avvertimento che l'Amministrazione non	
12	

SENT. 315/2021	
aveva titolo per riscuotere la somma versata dalla società OMISSIS;	
ha quindi ascritto la responsabilità al sindaco perché dopo l'esposto	
dei consiglieri comunali del 6 e 8 febbraio 2012, allorquando sarebbe	
stato consapevole dell'insussistenza di un titolo giustificativo	
dell'entrata di cassa, avrebbe partecipato alle sedute di Giunta e di	
Consiglio che hanno deliberato l'approvazione del consuntivo che,	
grazie alla somma in questione, ha registrato il rispetto del patto di	
stabilità.	
Gli assunti sarebbero errati, indimostrati e pretestuosi in quanto la	
traslazione temporale nell'anno 2012 della condotta della Baroni	
sarebbe priva di base probatoria e contraddirebbe il principio per cui	
la diligenza esigibile e la colpa rimproverabile si dovrebbe cristallizzare	
nel momento in cui viene tenuta la condotta, essendo quello il	
momento in cui deve essere confrontato l'agere tenuto con i doveri	
professionali incombenti sull'agente.	
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la	
società OMISSIS partecipava al bando presentando la domanda di	
assegnazione delle cappelle il 30.12.2011; la domanda e i relativi	
allegati venivano ricevuti dall'ente lo stesso 30.12.2011 e venivano	
protocollati dall'Ufficio edilizia.	
Contemporaneamente alla presentazione della domanda, la società	
effettuava il versamento presso la tesoreria comunale dell'importo	
corrispondente alla tariffa di concessione e l'entrata veniva accreditata	
al conto della tesoreria lo stesso 30.12.2011, contestualmente alla	
presentazione della domanda di concessione da parte della società e	

SENT. 315/202	
al versamento della somma.	
La circostanza che in data 2 gennaio 2012 un diverso ufficio abbia	
iniziato l'esame delle condizioni di ammissibilità del rilascio della	ı
concessione costituirebbe circostanza nuova e diversa alla quale la	ı
Baroni non avrebbe partecipato, limitandosi in seguito ad eseguire la	ı
disposizione di restituzione delle somme, quando la domanda si rivele)
inammissibile.	
Per quanto concerne il Musella, lo stesso sarebbe intervenuto votando	0
un risultato finanziario frutto di procedimenti gestionali a cui i	1
medesimo non avrebbe partecipato per non averne titolo e limitandos	i
a votare dei documenti che fotografavano la situazione al 30.12.2011	
L'affermazione della sua responsabilità risulterebbe infondata per	,
inesistenza della condotta, tenuto conto che il precetto normativo che	
chiama a rispondere funzionari e amministratori richiederebbe una	ι
condotta attiva consistente in devianze delle scritture contabili o altre	
forme elusive della corretta rappresentazione dei fatti gestionali sotto	0
il profilo finanziario, che non rileverebbero nel momento in cui s	i
approva il bilancio, tranne che non si dimostri che l'amministratore	
abbia ordito il disegno dell'occultamento doloso del patto di stabilità	
Il sindaco si sarebbe limitato a recepire i pareri di regolarità espress	i
dai competenti organi tecnici, votando favorevolmente pe	-
l'approvazione della relazione sulla gestione e del conto consuntivo)
2011.	
La cristallizzazione e il tempus commissi delicti non potrebbe riteners	i
collocabile nell'anno 2012 ma nel 2011, tenuto conto che la	ı .
44	

sottoscrizione della certificazione del rispetto del patto di stabilità	
interno trasmessa al MEF sarebbe avvenuta quale naturale	
conseguenza degli atti in precedenza formati e suffragati dai pareri di	
regolarità sulla proposta di consuntivo e sul consuntivo per il 2011.	
3. "Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il	
giudice fonda il giudizio di responsabilità in capo alle parti	
prevenute senza provare l'imputabilità a titolo di dolo	
dell'occultamento del mancato rispetto del patto di stabilità".	
Secondo l'appellante il titolo di imputabilità della condotta potrebbe	
ritenersi configurabile solo nel dolo, dal momento che la norma	
richiederebbe che il patto di stabilità venga conseguito mediante	
artifici appositamente diretti a tale fine. La punibilità della condotta	
con sanzioni di carattere personale esigerebbe la sussistenza della	
consapevolezza della condotta antigiuridica e la volontarietà del fine	
_	
elusivo, che nella fattispecie non sarebbe stata provata.	
Non risulterebbe dimostrato che la signora Baroni avesse contezza che	
le scritture contabili recanti ordinativi di incasso costituissero	
un'attività non dovuta e fonte di danno ingiusto, non risultando	
accertato che l'asserita devianza nella scrittura contabile sia stata	
voluta per conseguire il risultato dell'occultamento doloso del mancato	
raggiungimento del patto di stabilità. Quanto al Musella, non sarebbe	
stato accertato che la condotta omissiva fosse caratterizzata	
dall'intenzionalità di occultare, in modo fittizio, il mancato	
raggiungimento del patto di stabilità.	
La Procura generale ha depositato conclusioni in data 3 novembre	
<u></u>	

5=	
2020 confutando partitamente i motivi di entrambi i gravami e	
chiedendone il rigetto.	
Quanto al primo motivo di appello ha rilevato che le due operazioni	
che hanno comportato l'elusione del patto di stabilità interno, con	
riferimento all'esercizio 2011, dovrebbero ritenersi ricadere sotto la	
disciplina delle disposizioni sanzionatorie applicate dal giudice di	
prime cure, posto che le operazioni elusive riguardanti l'esercizio 2011	
verrebbero a compiersi in sede di rendicontazione dello stesso, giacché	
il fatto di gestione verrebbe ad assumere compiutamente la sua	
antigiuridicità, in termini di elusione del patto di stabilità, in sede di	
scorretta ed ingannevole rappresentazione dello stesso nel documento	
contabile, che dà conto dell'intero quadro finanziario dell'ente. Tale	
attività sarebbe, indubitabilmente, successiva all'entrata in vigore	
delle norme invocate per l'irrogazione della sanzione.	
Secondo la prospettazione della Procura generale la disposizione	
sanzionatoria era da ritenersi in vigore ed applicabile ai	
comportamenti elusivi delle regole del patto di stabilità interno poste	
in essere successivamente al 6 luglio 2011, non ricorrendo alcuna	
ragione per posticipare l'intervenuta cogenza della disposizione.	
Nel merito, la Procura generale evidenzia che l'operazione,	
dell'ammontare di euro 514.800,00, è stata oggetto di	
contabilizzazione non solo errata ma ingannevole e orientata	
strumentalmente, in quanto tale, all'elusione del patto di stabilità,	
stante la decisività, neppure smentita, di quell'operazione contabile,	
al fine di determinare i saldi.	

Quanto all'elemento soggettivo, rileva la Procura generale che	
risulterebbe provata la piena volizione degli atti adottati, dai quali	
dovrebbe farsi conseguire, del tutto prevedibilmente, l'effetto di	
alterazione dei saldi e l'elusione delle norme che ne sono a presidio,	
nel quadro del patto di stabilità.	
La finalizzazione della condotta di entrambi gli appellanti, nei rispettivi	
ruoli, sarebbe ampiamente dimostrata da tutti gli elementi accertati	
nel primo grado del giudizio. Ha quindi chiesto il rigetto di entrambi	
gli appelli, con condanna dei soccombenti alle spese di entrambi i	
gradi di giudizio.	
Con provvedimento presidenziale in data 30 novembre 2020 è stata	
accolta l'istanza proposta in data 27 novembre 2020 dai signori	
Musella e Baroni di disporre il rinvio all'udienza del 10 giugno 2021	
della trattazione degli appelli nn. 54724 e 54724 inc., già fissata	
all'udienza del 1° dicembre 2020.	
Con provvedimento in data 6 giugno 2021 il Presidente aggiunto ha	
respinto l'istanza proposta in data 4 giugno 2021 dall'avv. Giannì, in	
qualità di difensore della dott.ssa Baroni e del dott. Musella nei giudizi	
di appello indicati in epigrafe, di disporre la trattazione orale, in	
modalità telematica, dell'udienza del 10 giugno 2021.	
All'udienza pubblica l'avv. Gennaro Terracciano, per l'appellante, si è	
riportato integralmente ai motivi di appello, soffermandosi, in	
particolare, sul primo, relativo alla questione dell'irretroattività delle	
disposizioni normative che prevedono le sanzioni amministrative de	
quo, posto che, secondo tale prospettazione, la condanna alla sanzione	
<u></u>	

SENT. 315/2021	
pecuniaria avrebbe potuto trovare applicazione solo a partire dal	
rendiconto del 2012. Per il resto si è riportato agli atti di appello. Il	
P.M. si è soffermato a contestare la tesi difensiva e si è riportato	
integralmente alle conclusioni scritte, insistendo per il rigetto dei	
gravami.	
Il Presidente, all'esito della discussione, ha trattenuto i giudizi in	
decisione.	
Rilevato in	
DIRITTO	
I. Va preliminarmente disposta la riunione dei gravami avverso la	
medesima pronuncia, ai sensi dell'art. 184, c. 1 c.g.c	
II. Nel merito, gli appelli risultano entrambi infondati e vanno respinti.	
Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la pronuncia	
di primo grado nell'ambito della quale il giudice avrebbe dato corso ad	
una non corretta esegesi della previsione normativa invocata, recante	
fattispecie tipizzata di cui all'art. 1, comma 111 ter della l. n.	
220/2010, introdotto dall'art. 20, c. 12 del d.l. n. 98/2011; norma che	
sarebbe stata applicata retroattivamente potendo, invece, trovare	
applicazione solo a partire dall'anno 2012, in quanto l'efficacia della	
stessa si determinerebbe non solo dal momento in cui gli agenti	
pongono in essere condotte causalmente connesse alla violazione del	
patto ma anche in base alla correlazione tra la prescrizione normativa	
e il bene tutelato, che sarebbe individuabile nell'integrità del	
rendiconto dell'ente locale, esclusivamente a partire da quello riferito	
all'anno 2012.	

Il motivo dedotto è privo di fondamento giuridico.	
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,	
in funzione del rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria, la	
legislazione riguardante gli enti locali, in un progressivo e articolato	
processo di definizione degli interventi, ha introdotto plurimi	
strumenti, taluni premiali, per gli enti virtuosi, e altri	
sanzionatori/punitivi, per gli enti inadempimenti nonché per i singoli	
amministratori/funzionari interessati da operazioni poste in	
violazione dei predetti vincoli.	
Con l'art. 20, c. 12 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 è stato aggiunto	
all'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 111-ter,	
con previsione di una specifica ipotesi tipizzata sanzionatoria in forza	
della quale "Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei	
conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato	
artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione	
delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme	
elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere	
atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno la condanna ad una	
sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di	
carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al	
responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione	
pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli	
oneri fiscali e previdenziali". Analoga sanzione è stata prevista,	
successivamente, nell'art. 31, c. 31 della l. n. 183/2011.	
La previsione contenuta nella norma è volta a reprimere l'artificioso	
24 presione contonata nona norma e voita a reprimere rarimeioso	
4.5	1

SENT. 315/2021	
conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno mediante	
comportamenti di amministratori e del responsabile del servizio	
economico-finanziario, miranti alla fittizia rappresentazione di una	
condizione finanziaria, attraverso l'esposizione di partite contabili solo	
formalmente e apparentemente corrette, ma in realtà elusive dei	
vincoli imposti dal richiamato Patto.	
Considerando, in astratto, i presupposti applicativi delle richiamate	
disposizioni, reputa il Collegio che le operazioni contestate agli	
appellanti, integranti comportamenti elusivi del patto di stabilità	
interno, con riferimento all'esercizio 2011, ricadano nell'ambito di	
applicabilità delle medesime, essendo le stesse comprese nella	
sequenza di interventi normativi volti a garantire il rispetto dello stesso	
patto di stabilità e a perseguire le condotte inosservanti/elusive dello	
stesso.	
Come correttamente evidenziato dalla Procura generale nell'ambito	
delle conclusioni depositate in causa, la previsione di cui all'art. 1,	
comma 111- <i>ter</i> della 1. 13 dicembre 2010, n. 220, introdotta dall'art.	
20, comma 12 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15	
luglio 2011, n. 111, risulta entrata in vigore il 6 luglio 2011 ossia "il	
giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.R.I.", in forza dell'art.	
41 dello stesso d.l. n. 98/2011, discendendone la piena applicabilità	
della stessa ai comportamenti posti in essere successivamente a tale	
data.	
In tal senso si è espressa, con condivisibili argomentazioni, una parte	
della giurisprudenza delle Sezioni di appello di questa Corte statuendo	
20	

che "la disposizione sanzionatoria in esame era in vigore ed applicabile	
ai comportamenti elusivi delle regole del patto di stabilità interno poste	
in essere successivamente al 6 luglio 2011" rilevando altresì come	
"l'art. 31, c. 31, della l. 12 novembre 2011, n. 183, entrato in vigore il	
1° gennaio 2012 abbia "ripreso" il disposto dell'art. 1, comma 111 ter,	
della legge 13 dicembre 2010, n. 220" (Corte dei conti, I app., n.	
233/2020).	
In tale contesto, non colgono nel segno le doglianze mosse dagli	
appellanti in ordine ad una pretesa applicazione retroattiva delle	
disposizioni sanzionatorie dell'elusione del patto di stabilità, non	
essendo revocabile in dubbio che i comportamenti attivi ed omissivi	
serbati dagli appellanti stessi, in violazione degli obblighi incombenti	
sui medesimi, siano stati posti in essere successivamente	
all'individuata data di entrata in vigore della richiamata norma.	
Né può soccorrere, in senso contrario, il riferimento degli appellanti al	
dato letterale di cui al comma 1 dell'art. 20 del d.l. n. 98/2011, che	
fisserebbe l'entrata in vigore della disposizione "a decorrere dall'anno	
2012"; norma che, secondo tale prospettazione, dovrebbe leggersi in	
combinato disposto con la previsione di cui al comma 12.	
Diversamente da quanto addotto dai medesimi, è evincibile nell'ambito	
dell' <i>incipit</i> del comma 1 dell'art. 20 che la decorrenza "dall'anno 2012"	
è chiaramente riferibile alle "modalità di raggiungimento degli obiettivi	
di finanza pubblica" che, da tale data, "possono essere concordate tra	
lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in	
sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i	

SEIVI. 313/2021	
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali".	
Come desumibile dalla lettera della citata disposizione, l'individuata	
decorrenza dal gennaio 2012 non può ritenersi riferibile,	
genericamente, a tutte le prescrizioni contenute nei restanti commi	
della norma e, in particolare, al contenuto del comma 12 che, in via	
del tutto autonoma, aggiunge al comma 111- <i>ter</i> dell'art. 1 della l. n.	
220/2010 la previsione sanzionatoria a carico dei singoli	
amministratori e del responsabile del servizio finanziario, per l'ipotesi	
di accertata elusione del Patto di stabilità, senza introduzione di	
alcuna deroga o posticipazione dell'entrata in vigore, rispetto alla data	
di pubblicazione del decreto.	
La previsione sanzionatoria a carico dei singoli amministratori e del	
responsabile del servizio economico-finanziario si appalesa del tutto	
distinta e non sovrapponibile all'apparato sanzionatorio a carico degli	
enti, che è invece strettamente agganciato alla modifica della	
disciplina sul patto, contenuta nel comma 1 dell'art. 20 cit Va rilevato	
che il rinvio ad apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle	
Finanze per la definizione delle "modalità attuative del presente	
comma" è espressamente riferito al solo comma primo dell'articolo 20,	
così come nel primo comma è altresì contenuto il richiamo alla	
disciplina sanzionatoria nei confronti degli enti, con previsione	
espressa per cui "Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti	
responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità	
interno".	
Alla luce del descritto dato letterale della norma, il riferimento alla	

decorrenza, dall'anno 2012, dell'applicazione della norma deve	
ritenersi riferibile esclusivamente alla disciplina contenuta nel primo	
comma dell'art. 20 del d.l. n. 98/2011, non rinvenendosi alcuna	
ragione per ritenere la stessa estesa anche al disposto delle previsioni	
sanzionatorie personali contenute nel comma 12.	
Depone in tal senso, come accennato, il richiamo espresso, contenuto	
nel comma 1 dell'art. 20, all'esplicita salvezza della "vigente" disciplina	
sanzionatoria "a carico degli enti" mentre il c. 12, quanto alla sanzione	
di carattere personale, non ha previsto alcuna posticipazione	
dell'entrata in vigore della previsione (dal 2012).	
Tale impostazione trova piena conferma nella stessa pronuncia delle	
SS.RR. in speciale composizione n. 33/2014 (nel giudizio di	
impugnazione della deliberazione n. 544/2013 della Sezione regionale	
di controllo per la Lombardia), dove è individuabile un puntuale	
distinguo nella valutazione dell'ambito temporale di applicabilità delle	
sanzioni all'ente rispetto alle valutazioni riguardanti le "sanzioni	
personali per l'elusione del patto di stabilità", ricadenti nella	
competenza delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.	
Nella richiamata pronuncia n. 33/2014 le SS.RR. in speciale	
composizione hanno chiarito che "l'attribuzione alle sezioni	
qiurisdizionali della competenza ad accertare comportamenti	
"antielusivi" del rispetto degli obiettivi, nell'ambito di una fattispecie	
tipizzata di responsabilità di tipo "sanzionatorio", pur se finalizzata a	
tutelare il medesimo bene giuridico (il rispetto del patto di stabilità	
interno), non interferisce, stante l'assoluta autonomia dei giudizi	

(secondo i parametri a suo tempo fissati dalla Corte costituzionale nella	
sentenza n. 29/1995), col potere intestato alle sezioni di controllo	
dapprima dall'art. 168 e poi dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, di	
accertare oltre all'"an" del rispetto degli obiettivi il "quomodo" ovvero le	
modalità con cui sono stati realizzati, dunque di indagare in ordine a	
violazioni che si realizzano in forma elusiva, il che significa	
implementare una concezione sostanziale e non formale del controllo	
medesimo" ribadendo, in altro passaggio motivazionale, che "le	
sanzioni personali per l'elusione del patto di stabilitàsono l'effetto	
dell'accertamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa	
per condotta antielusiva attribuita alla Sezione giurisdizionale	
regionaleper cui ogni eventuale questione in ordine a detta pretesa	
irretroattività potrebbe essere esaminata soltanto in tale sede".	
In tale quadro normativo la pronuncia delle SS.RR. n. 33/2014 ha, del	
tutto correttamente, ritenuto operante nei confronti dell'ente (Comune	
di Assago), per l'ipotesi di violazione del patto di stabilità, la	
disposizione sanzionatoria recata dall'art. 7, comma 2 del d.lgs. n.	
149/2011 in quanto "ancora in vigore alla data del 31 dicembre 2011"	
(rilevandone, peraltro, il contenuto identico al predetto comma 26	
dell'art 31 della 1. n 183/2011).	
Del tutto privi di fondamento giuridico devono, conseguentemente,	
ritenersi i richiami condotti dagli appellanti alla indicata pronuncia	
delle SS.RR., in termini asseritamente dirimenti nel senso di una	
ritenuta applicazione retroattiva del precetto contenuto nell'art. 1 co.	
111 ter d.l. n. 220/2010, da parte del giudice di prime cure.	

Alcun profilo di incoerenza o illogicità è individuabile nella segnalata	
differenziazione dell'ambito temporale di applicabilità delle diverse	
misure correttive e restrittive all'ente locale per l'elusione del patto di	
stabilità interno (alla luce delle previsioni del comma 1 sopra indicate)	
in rapporto alla decorrenza delle sanzioni agli amministratori di cui al	
comma 12, per cui non è prevista alcuna deroga all'immediata entrata	
in vigore dalla data di pubblicazione del d.l. n. 98/2011 (6 luglio 2011).	
Non è conseguentemente revocabile in dubbio, anche alla luce di	
quanto statuito dalle SS.RR. nella richiamata pronuncia n. 33/2014,	
la piena sussistenza dei poteri di accertamento e sanzionatori affidati,	
rispettivamente, per le misure nei confronti degli enti alle Sezioni	
regionali di controllo della Corte dei conti e, per le sanzioni personali,	
alle Sezioni giurisdizionali regionali anche avuto riguardo alle	
violazioni od elusioni del patto di stabilità riferibili all'esercizio 2011.	
Le stesse Sezioni riunite hanno evidenziato che "alla data di chiusura	
dell'esercizio 2011, era già operante la normativa che intesta alla	
Sezione regionale di controllo il potere di accertare la violazione degli	
equilibri di bilancio e dell'obiettivo del patto di stabilità"; ciò in quanto	
"il potere di controllo attribuito alle sezioni regionali di controllo di questa	
Corte dei conti dal predetto art. 148 bis si esercita sui bilanci e	
consuntivi "ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23	
dicembre 2005, n. 266" dunque sulla base di una fonte giuridica	
legittimamente previgente di molto al 2012 e rispetto alla quale è stato	
oggetto di un mero "rafforzamento", come si evince dal tenore letterale	
della disposizione".	

Analogamente, non è revocabile in dubbio che alla medesima data di	
chiusura dell'esercizio 2011 fosse operante il potere di accertamento,	
affidato alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, in	
ordine all'artificioso conseguimento del rispetto del patto di stabilità	
interno "mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle	
uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive" avuto	
riguardo alle condotte dei singoli amministratori o responsabile del	
servizio finanziario, anche riferibili a condotte successive alla data di	
entrata in vigore dell'art. 20, c. 12 del d.l. n. 98/2011 (6 luglio 2011).	
Il motivo va conseguentemente rigettato.	
III. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno dedotto la	
ritenuta erroneità della sentenza appellata in quanto asseritamente	
fondata su un non corretto apprezzamento dell'elemento oggettivo e	
soggettivo delle condotte rispetto all'evento dannoso, costituito dal	
mancato rispetto del patto di stabilità per il 2011. Le affermazioni del	
giudice di prime cure non potrebbero essere condivise risultando	
frutto di una presunzione contraddetta dagli atti del procedimento	
amministrativo innestato dal bando di gara.	
La traslazione temporale della condotta della Baroni nell'anno 2012	
sarebbe stata affermata senza base probatoria e contraddirebbe il	
principio, fatto proprio dalla giurisprudenza, secondo il quale la	
diligenza esigibile dovrebbe cristallizzarsi nel momento in cui viene	
tenuta la condotta.	
Per quanto concerne il Musella, lo stesso sarebbe intervenuto votando	
un risultato finanziario che è il frutto di procedimenti gestionali a cui	

5= 5.5,=3=.	
non ha partecipato per non averne titolo; ragione per cui l'affermazione	
della sua responsabilità dovrebbe ritenersi infondata per inesistenza	
della condotta.	
Il motivo, dedotto in entrambi gli atti di gravame, è privo di	
fondamento giuridico.	
Come evidenziato nella narrativa in fatto, la Sezione regionale di	
controllo della Corte dei conti per la regione Lombardia, con	
deliberazione n. 544/2013 - confermata dalla sentenza n. 33/2014	
delle Sezioni riunite in speciale composizione- ha accertato che la	
contabilizzazione in entrata, nel rendiconto 2011, della somma di euro	
514.800,00, versata dalla società "OMISSIS", per la concessione di	
cappelle gentilizie, ha determinato una violazione del patto di stabilità	
in forma elusiva, in quanto effettuata con operazioni contabili non	
conformi alla loro sostanza economica ed amministrativa.	
Come precisato dalle stesse Sezioni riunite nella richiamata	
pronuncia, il potere delle Sezioni di controllo, di accertamento della	
natura violativa, nella forma elusiva, della detta operazione "va	
inquadrato nella verifica, con riferimento alla concreta fattispecie,	
dell'oggettiva devianza di essa rispetto alle regole che presiedono alla	
loro corretta qualificazione contabile, mediante imputazione delle	
entrate e delle spese ai capitoli di bilancio, ovvero "altre forme elusive",	
a fronte di un rispetto solo formale delle regole di finanza pubblica"	
mentre compete alle Sezioni giurisdizionali qualsivoglia valutazione in	
ordine al connotato soggettivo delle condotte tenute dai soggetti che	
agiscono per l'ente.	

Su tali basi deve ritenersi, sul piano oggettivo, pienamente acclarato	
che l'operazione contabile relativa alla concessione delle cappelle	
gentilizie alla società OMISSIS si è sostanziata in una violazione del	
patto di stabilità interno in forma elusiva, mediante contabilizzazione	
di un'entrata rilevante ai fini della verifica dell'obiettivo programmatico	
del patto di stabilità, secondo il criterio della competenza mista, tale	
per cui "dal prospetto 5.3 del questionario allegato alla deliberazione,	
detto saldo ammonta ad euro 21.000,00" (Sentenza SS.RR. n.	
33/2014).	
Sul punto le Sezioni riunite hanno accertato che "l'emissione delle	
reversali di incasso n. 983 (di euro 460.000,00) e n. 984 (di euro	
54.800,00) sia avvenuta non in tempo reale (dunque nella data stessa	
del versamento, 30 dicembre 2011), bensì nei primi giorni del 2012	
presumibilmente proprio il 2 gennaio, allorquando è iniziato il	
procedimento amministrativo di verifica, come sembrerebbe da una nota	
apposta in calce alle carte contabili emesse dal tesoriere al momento	
della riscossione"; hanno quindi rilevato come "a tale epoca l'istruttoria	
amministrativa aveva già evidenziato la sussistenza, stante il chiaro	
tenore del bando, delle condizioni giuridiche ostative alla concessione	
alla società "OMISSIS" delle cappelle prenotate, poi acclarate dalla	
struttura comunale competente, in via definitiva, a distanza di	
pochissimi giorni, avendo peraltro la stessa società rinunciato	
espressamente all'operazione e chiesto la restituzione di quanto versato	
 (precisamente il 10 gennaio 2012)" (Sent. n. 33/2014, pag 49).	
Per l'effetto, secondo il citato arresto delle SS.RR., il Comune di Assago	

"era tenutoad effettuare una diversa contabilizzazione dell'entrata in	
questioneidonea ad impedire che questa, nonostante fosse divenuta	
sul piano contabile immediatamente insussistente, potesse	
favorevolmente incidere sul saldo finanziario rilevante al fine del	
rispetto del patto di stabilità interno 2011 (tenuto conto che dal	
prospetto 5.3. del questionario allegato alla deliberazione detto saldo	
finanziario risulta ammontare ad euro 21.000,00 a fronte di un obiettivo	
programmatico 2011 rideterminato di euro 40.000,00, con una	
differenza positiva di euro 61.000,00".	
Su tali basi, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto	
pacifico che "il patto di stabilità interno non sarebbe stato rispettato	
qualora l'entrata e la correlativa uscita di euro 514.800,00 riguardanti	
la OMISSIS avessero avuto, da parte degli esponenti del Comune di	
Assago, il diverso trattamento contabile prospettato dalla Sezione di	
controllo prima (con la delibera n 544/2013) e dalla Procura regionale	
poť.	
In tale contesto si appalesano destituite di fondamento le censure	
mosse dagli appellanti alla pronuncia di primo grado, che si	
fonderebbe su presunzioni contraddette dagli stessi atti del	
procedimento amministrativo.	
Il giudice di prime cure ha indicato puntualmente gli elementi di fatto	
sui quali ha fondato il proprio convincimento, rilevando che	
"quantunque le due reversali di pagamento nn. 983 e 984 rechino	
entrambe la data del 30 dicembre 2011, il timbro apposto dalla banca	
tesoriere su ciascuna di esse attesta come l'incasso delle rispettive	

somme sia avvenuto il 3 gennaio 2012"; richiamando il contenuto della	
delibera n. 544/2013 ha quindi rilevato come, già dal giorno prima di	
quell'incasso, il Comune di Assago "aveva iniziato a vagliare l'istanza	
di concessione di cappelle gentilizie cimiteriali presentata dalla	
OMISSIS; e quest'ultima, il 4 gennaio 2012, si era vista costretta ad	
ammettere la sostanziale insussistenza dei presupposti sostanziali che	
potessero legittimare l'invocata concessione" (pag. 11 sent. 1° grado).	
Del tutto correttamente il giudice di prime cure, sulla scorta degli	
accertamenti condotti anche dalla Sezione di controllo della Corte, ha	
dato rilievo alla condotta della Baroni sfociata nell'impropria	
dell'inequivocabile lex specialis del bando e della natura dell'acconto	
versato dalla società richiedente OMISSIS, unitamente alla	
presentazione della domanda di concessione delle cappelle cimiteriali,	
l'accertamento dell'entrata doveva ritenersi strettamente condizionato	
alla verifica di sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità della	
domanda stessa.	
Anche il pagamento dell'intero importo da parte del richiedente poteva	
ritenersi dovuto solo a fronte del rilascio definitivo della concessione	
cimiteriale, una volta verificata la sussistenza delle condizioni	
legittimanti.	
Il bando stesso non prevedeva alcun pagamento anticipato di somme;	
prevedeva, inoltre, che l'assegnazione potesse avvenire soltanto in	
favore di una persona fisica, residente o non residente (art. 3), con la	
indicazione esplicita che il richiedente non dovesse fare alcun	
1	

versamento all'atto della presentazione della domanda ma solo dopo la comunicazione dell'avvenuta assegnazione delle cappelle. Esso disponeva che "all'atto della presentazione della domanda, il richiedente la concessione non dovrà fare alcun versamento", precisando che "l'amministrazione comunale, dopo aver proceduto alla verifica delle domande pervenute, ed espletate le relative formalità,
Esso disponeva che "all'atto della presentazione della domanda, il richiedente la concessione non dovrà fare alcun versamento", precisando che "l'amministrazione comunale, dopo aver proceduto alla
richiedente la concessione non dovrà fare alcun versamento", precisando che "l'amministrazione comunale, dopo aver proceduto alla
precisando che "l'amministrazione comunale, dopo aver proceduto alla
precisando che "l'amministrazione comunale, dopo aver proceduto alla
procederà a comunicare l'assegnazione della cappella".
Trattandosi di corrispettivo dovuto quale controprestazione rispetto
all'avvenuto rilascio della concessione cimiteriale, la contabilizzazione
dello stesso non poteva assumere carattere di definitività
anteriormente all'avvenuto accertamento di sussistenza dei requisiti
di ammissibilità della domanda; requisiti che già prima facie
risultavano insussistenti, avendo la richiesta della OMISSIS intento
speculativo, svincolato dall'indicazione nominativa di aventi diritto.
La domanda risultava, <i>ictu oculi</i> , contrastante con la <i>lex specialis</i> e con
la stessa disciplina regolamentare in materia: ai sensi dell'art. 92, c. 4
d.P.R. n. 285/1990, infatti, "Non può essere fatta concessione di aree
per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di
lucro e di speculazione".
La contabilizzazione dell'entrata avveniva in palese contrasto con gli
indicati presupposti, con l'adozione delle reversali n. 983 di euro
460.000,00 e n. 984 di euro 54.800,00, al Titolo IV (entrate derivanti
da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti).
Ciò, come puntualmente chiarito dalla Sezione regionale di controllo,
in violazione dei principi contabili formulati dall'Osservatorio per la

contabilità e la finanza degli enti locali in ordine alla fase	
dell'accertamento dell'entrata (punto 16) ed alla verifica della	
fondatezza giuridica dell'accertamento (punto 29).	
In forza di tali principi, con l'emissione degli ordinativi di incasso " a	
copertura" si sarebbe dovuta compiere l'attività di verifica e	
regolarizzazione delle operazioni effettuate, con la conseguenza per cui	
il versamento effettuato dalla società avrebbe dovuto essere	
correttamente contabilizzato, in coerenza con la natura ad esso	
attribuibile, alla luce dei contenuti del bando.	
In questo contesto, tenuto conto del pagamento intervenuto in modo	
del tutto anomalo da parte della OMISSIS, in assenza di qualsivoglia	
vaglio in via amministrativa della domanda, la contabilizzazione	
dell'entrata - come indicato dalla Sezione regionale di controllo- doveva	
essere classificata alla stregua di una entrata di cui al Titolo VI,	
assimilabile alle entrate conseguite a titolo di deposito cauzionale (i	
c.d. servizi in conto terzi), qualificabili quali mere partite di giro e	
quindi aventi effetti neutri ai fini del rispetto dei limiti del patto di	
stabilità.	
Alla luce del delineato quadro normativo e fattuale, la condotta della	
Baroni si appalesa realizzata altresì in violazione dell'art. 179 TUEL,	
non risultando, come visto, correttamente accertata la sussistenza di	
un idoneo titolo giuridico che potesse sostenere siffatta	
contabilizzazione dell'entrata al titolo IV.	
Il titolo dell'intervenuto pagamento da parte della OMISSIS non poteva	
essere classificato, come tenta di prospettare l'appellante Baroni, in	

un "invito ad offrire (Bando) a cui l'operatore ha aderito con l'istanza e	
con il versamento"; trattavasi, come chiarito, del corrispettivo del	
rilascio di una concessione per la quale il titolo del versamento doveva	
essere individuato nel rilascio del provvedimento amministrativo	
costitutivo della concessione, rispetto alla quale ogni anticipazione	
erogata dall'aspirante concessionario, in assenza di qualsivoglia	
elemento di verifica, poteva, al più, ritenersi assimilabile a mero	
deposito cauzionale.	
Del tutto condivisibilmente il giudice di prime cure ha, quindi,	
riconosciuto la responsabilità della Baroni nella scelta dalla medesima	
compiuta, di contabilizzare l'entrata de qua secondo una	
classificazione impropria, incidente in modo determinante sul rispetto	
del patto di stabilità, reputando integrata la violazione dei parametri	
di perizia e diligenza che la stessa era chiamata a garantire.	
La responsabilità dell'appellante Baroni si è protratta anche	
successivamente, quando, nella nuova qualità di Responsabile del	
Servizio ragioneria (dal 1.2.2012), la stessa redigeva il parere di	
regolarità contabile e di regolarità tecnica sulla deliberazione di Giunta	
Comunale n. 58 del 27 marzo 2012, di approvazione della relazione	
sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale e sulla successiva	
deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 23 aprile 2012, di	
approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011, senza in	
alcun modo rilevare né porre rimedio all'impropria contabilizzazione	
dell'entrata, resa evidente alla luce della chiara insussistenza dei	
presupposti per il suo mantenimento, immediatamente emersa dagli	
	1

SENT. 315/2021	
sviluppi del procedimento amministrativo.	
IV. Quanto alla posizione del Musella, nell'appello si eccepisce che	
l'affermazione della sua responsabilità sarebbe infondata per	
inesistenza della condotta, essendo il medesimo intervenuto votando	
un risultato finanziario frutto di procedimenti gestionali ai quali non	
avrebbe preso parte, non ricadendo i medesimi nella sua competenza.	
Le argomentazioni difensive si appalesano destituite di fondamento.	
Come puntualmente evidenziato dal giudice di prime cure, il Sindaco	
Musella, nella piena consapevolezza dell'erroneità della	
contabilizzazione compiuta, in relazione all'entrata di 514.800,00	
euro, corrisposta dalla OMISSIS, avallò e non intervenne per porre in	
essere gli atti necessari a garantire una differente corretta	
contabilizzazione, ancorché l'esito del procedimento amministrativo di	
diniego della concessione delle cappelle gentilizie fosse stato	
immediatamente definito in senso negativo dagli uffici comunali e la	
necessità di una diversa contabilizzazione dell'entrata fosse evidente.	
Del tutto correttamente il giudice di prime ha dato rilievo alla	
circostanza che "il Sindaco Musella risulta essere stato il primo ad aver	
avuto notizia dello sconcertante operato della OMISSIS", essendo il	
medesimo stato fatto destinatario, tra l'altro, anche di richieste di	
chiarimenti, da parte di numerosi consiglieri comunali, tra il 6 e l'8	
febbraio 2012.	
Cionondimeno, l'entrata di cui trattasi è stata considerata come	
risorsa acquisita al bilancio comunale, venendo inserita nel prospetto	
dimostrativo del rispetto del patto di stabilità, ancorché ne fosse stata	
34	

acclarata e disposta l'integrale restituzione alla OMISSIS già nei primi	
giorni del 2012.	
Dirimente, in tale frangente, si è rivelata la condotta del Sindaco che	
ha consapevolmente aderito e sostenuto l'operazione chiaramente	
elusiva, omettendo qualsivoglia iniziativa volta a garantire la corretta	
rappresentazione dei fatti contabili, come evincibile dalle stesse	
dichiarazioni dal medesimo rese nella seduta consiliare del 23 aprile	
2012, in cui avvenne l'approvazione del rendiconto per l'esercizio	
2011. In tale occasione egli affermò espressamente che "noi abbiamo	
pensato di rispettarlo (il patto di stabilità) e ci abbiamo	
guadagnatocon la nostra disinvoltura 400.000 europerché tutto	
quello che porta in cassa nel comuneper me è un fatto positivo" (pag.	
40 verbale assembleare, all. 12 Procura).	
Diversamente da quanto affermato dall'appellante Musella, le	
dichiarazioni risultano evidentemente riferite all'importo corrisposto	
dalla OMISSIS, non potendosi altrimenti assegnare significato	
all'esplicito riferimento al rispetto del patto di stabilità, garantito	
proprio dalla non corretta contabilizzazione di tale specifica entrata.	
Del tutto indimostrate si rivelano altresì, alla luce delle riportate	
dichiarazioni, le considerazioni svolte nell'atto di gravame per	
sostenere un preteso ridimensionamento del proprio ruolo, che	
sarebbe stato limitato alla "partecipazione alle sedute di GC di	
approvazione della relazione sulla gestione e di CC di approvazione del	
rendiconto per l'esercizio 2011", avendo il medesimo riposto	
"affidamento sul positivo riscontro di volta in volta fornito da parte delle	
eg teres. verice can poemic o racornio an oona an oona jornio an parte delle	

SEIVI. 313/2021	
competenti figure istituzionali".	
Come reso evidente dalle richiamate dichiarazioni il Sindaco, proprio	
nel contesto della seduta di approvazione rendiconto, lungi dal	
prendere iniziative per porre rimedio all'erronea rappresentazione del	
fatto contabile di cui trattasi, si è assunto la paternità dell'operazione,	
dimostrando di essere consapevole dell'inappropriatezza	
dell'operazione complessivamente considerata.	
Si aggiunga che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime	
cure, già il 27 marzo 2012 (con nota prot. 4895 richiamata a pag. 14	
della relazione del revisore comunale: all. 14 Musella) quando venne	
trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto	
comprovante il rispetto del patto di stabilità, si confermò decisiva la	
complessiva operazione contabile posta in essere dalla OMISSIS, già	
portata all'attenzione del Musella.	
Del tutto condivisibilmente lo stesso giudice ha ritenuto accertato che	
"alla data di quell'invio può reputarsi cristallizzata la reiterata condotta	
omissiva del sindaco, consistita nell'aver colpevolmente avallato	
quell'operazione nonostante la sua rilevanza e le sue modalità,	
configurandosi, così, una delle "forme elusive" sanzionate dal	
comma 111 ter dell'art. 1 della legge n. 220/2010".	
Si appalesa quindi, in tale contesto, determinante, anche la condotta	
del Sindaco che ha consentito che l'operazione, chiaramente elusiva,	
venisse rappresentata nei documenti di bilancio e nella dichiarazione	
di rispetto del Patto, ancorché la stessa si fosse rivelata inesistente e	
già oggetto di avvenuta restituzione alla Società.	

SENT. 315/2021	
Non è revocabile in dubbio che la redazione degli atti di bilancio debba	
garantire una rappresentazione attendibile e veridica dei fatti contabili	
rilevanti mentre risultava acclarato che la contabilizzazione nei	
termini originari dell'entrata, effettuata nell'immediatezza del	
versamento, non fosse conforme alla sostanza economica e	
amministrativa dell'operazione.	
V. Del tutto infondata si appalesa, altresì, la tesi addotta	
dall'appellante secondo la quale, ai fini dell'integrazione dell'elusione	
della corretta rappresentazione dei fatti gestionali, potrebbe darsi	
rilievo esclusivamente a condotte attive e non omissive.	
Rileva il Collegio che la norma dell'art. 20, c. 12 d.l. n. 98/2011	
contempla e sanziona qualsivoglia condotta elusiva (anche nella forma	
del concorso di condotte attive ed omissive) che determini - come	
avvenuto nel caso di specie mediante una non corretta	
contabilizzazione dell'entrata <i>de qua</i> - un artificioso conseguimento	
del rispetto del patto di stabilità interno.	
Il motivo va, conseguentemente, rigettato.	
VI. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti deducono pretesa	
erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui il Giudice avrebbe	
fondato il giudizio di responsabilità in capo alle parti prevenute, senza	
provare l'imputabilità "a titolo di dolo dell'occultamento del mancato	
rispetto del patto di stabilità".	
Il motivo è infondato.	
La gravata sentenza pone in evidenza, con puntuali riferimenti, la	
natura intenzionale delle condotte riferibili ad entrambi gli appellanti,	

rimarcando come gli stessi abbiano agito nella piena volizione del	
conseguimento, attraverso gli atti adottati, della alterazione dei saldi,	
con conseguente elusione delle norme poste a presidio del patto di	
stabilità.	
Il giudice di primo grado ha rilevato come la pervicace intenzionalità	
nella condotta della Baroni risultasse "confermata anche dal parere	
che lei stessa aveva formulato, il 22 novembre 2011, in merito	
all'assestamento del bilancio per quell'anno (all. 14 Procura): parere che	
si era concluso con l'avviso secondo cui a quell'epoca permaneva "una	
situazione di forte criticità per il raggiungimento dell'obiettivo previsto	
dal patto di stabilità al 31.12.2011" (pag. 12 sent. primo grado).	
Con riguardo all'elemento soggettivo doloso che ha assistito la	
condotta del Sindaco nel consentire (rectius nell'aver "colpevolmente	
avallato") il dispiegarsi degli effetti delle condotte elusive del Patto di	
stabilità, il giudice di prime cure ha addotto, quale "ulteriore riprova	
della già evidenziata consapevolezza del Musella" il "passaggio	
conclusivo del suo intervento durante la seduta consiliare del 23 aprile	
2012", di cui si è dato conto nel precedente punto. Anche la	
trasmissione del prospetto comprovante l'asserito rispetto del Patto,	
inviato al Ministero in data 27 marzo 2012, nonostante l'avvenuta	
restituzione della somma introitata dalla OMISSIS già nei primi giorni	
di gennaio 2012, e pur a fronte di numerose rimostranze sollevate da	
vari consiglieri comunali tra il 6 e l'8 febbraio 2012, ha connotato in	
termini chiaramente dolosi la condotta dell'amministratore odierno	
appellante.	

SENT. 315/2021	
Nella motivazione della gravata pronuncia emerge, quindi, con	
chiarezza e con condivisibili argomentazioni, la volontarietà di	
dissimulazione della situazione finanziaria in sofferenza dell'ente,	
mediante alterazione fittizia delle risultanze contabili di cui si è detto	
e la stessa, pertanto, non è suscettibile di riforma.	
Alla luce di quanto esposto gli appelli vanno respinti, con integrale	
conferma della sentenza di primo grado.	
La liquidazione delle spese di giudizio segue il principio di	
soccombenza e, ai sensi dell'art. 31, c. 1 c.g.c., va posta a carico degli	
appellanti.	
P.Q.M.	
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,	
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,	
deduzione ed eccezione, riunisce i giudizi in epigrafe e li respinge con	
integrale conferma della sentenza di primo grado.	
Le spese di giudizio sono poste a carico degli appellanti e liquidate in	
euro 192,00 (CENTONOVANTADUE/00).	
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno	
2021.	
L'Estensore Il Presidente	
(Ilaria Annamaria Chesta) (Rita Loreto)	
F.TA DIGITALMENTE F.TA DIGITALMENTE	
Depositata in Segreteria il 24 AGOSTO 2021	
p. Il Dirigente	

SENT. 315/2021	
(dott.ssa Sabina Rago)	
F.TA DIGITALMENTE	
Il Funzionario Amministrativo	
Dott.ssa Alessandra Carcani	
F.ta Digitalmente	
40	